Nella causa 101-74

DIETRICH KURRER, ex-dipendente del Consiglio dei ministri, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor H. Steinfort, 15, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

ricorrente,

contro

CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dall'avv. R. O. Dalcq, del foro di Bruxelles, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Loesch, 2, rue Goethe,

convenuto,

causa vertente sul pagamento di determinate somme in base all'art. 73 dello statuto del personale,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori: H. Kutscher, presidente di sezione; M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti della causa e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

L'art. 73, n. 1, dello statuto del personale dispone quanto segue:

Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

Con note di servizio diffuse nel 1966, nel 1967 e nel 1968 veniva comunicato ai dipendenti del Consiglio che, in attesa della regolamentazione prevista dal suddetto articolo, il segretario generale aveva stipulato una polizza d'assicurazione-infortuni per fissare provvisoriamente le condizioni in base alle quali potevano essere corrisposte le prestazioni di cui all'art. 73. Le note elencavano i rischi coperti, ma non precisavano nei dettagli le clausole della polizza.

Il signor Kurrer ha lavorato alle dipendenze del Consiglio dal 1958 al 1973, anno in cui ha lasciato il servizio nell'ambito della procedura d'esodo volontario aperta in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri. Al momento delle sue dimissioni egli aveva 50 anni d'età ed occupava un posto di grado A 4.

Il 7 luglio 1968, al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, il signor Kurrer era rimasto coinvolto in un incidente stradale, che gli aveva causato un'invalidità permanente parziale. Egli aveva allora iniziato le pratiche necessarie per ottenere le prestazioni d'invalidità dovutegli in forza dell'art. 73, n. 2, c), dello statuto, compilando una denuncia di sinistro sul formulario predisposto dagli assicuratori.

Soltanto nel marzo 1972 il medico curante del signor Kurrer poteva certificare che le condizioni del paziente s'erano definitivamente stabilizzate.

Uno specialista, consultato dal predetto medico curante, riconosceva al signor Kurrer un'invalidità permanente del 30 %. Il consulente medico degli assicuratori, da parte sua, affermava, in base all'anamnesi del paziente, che la pretesa invalidità non sussisteva o andava valutata in una percentuale talmente ridotta che «l'interessato si sarebbe certamente rifiutato d'accettarla».

In ottemperanza alla clausola di polizza che, in caso di contestazione, dispone il ricorso all'arbitrato, il Consiglio invitava il signor Kurrer a nominare all'uopo un suo rappresentante. Il 30 novembre 1972 il signor Kurrer comunicava all'amministrazione di aver designato come arbitro il dott. A. Olmechette, che firmava il compromesso arbitrale. Gli assicuratori si facevano rappresentare da uno specialista in psichiatria. I due medici si accordavano su un tasso d'invalidità del 20 %, senza che fosse necessario nominare un terzo arbitro.

Il 21 febbraio 1974 il signor Kurrer scriveva all'amministrazione: «Con riferimento a quanto m'avete domandato, mi pregio informarvi che sono d'accordo sulla percentuale del 20 % proposta dagli assicuratori come base per il calcolo dell'indennità d'invalidità permanente. Vi faccio presente che la somma così calcolata dovrà essere versata sul mio conto.»

Il 10 marzo 1974 il signor Kurrer chiedeva all'amministrazione di trasferire l'indennità sul suo conto bancario in Germania, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni degli altri emolumenti previsti dall'art. 63, 2° e 3° comma, dello statuto, cioè utilizzando, per la conversione in marchi tedeschi (DM), la parità ufficiale di questa moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale nel 1965 (12,50 FB = 1 DM).

Gli veniva allora bonificata la somma di FB 720 000, convertita in DM dalla banca al cambio del giorno (15,33 FB = 1 DM).

Con reclamo, presentato in data 20 maggio 1974, il signor Kurrer:

1. negava di aver mai accettato di fronte al Consiglio la percentuale del 20 %, alla quale egli aveva acconsentito solo nei riguardi degli assicuratori, mentre — a suo parere — il Consiglio non aveva mai contestato la percentuale del 30 %;
2. rimproverava al Consiglio d'aver trasferito in Germania la somma controversa, lasciando che la banca la convertisse in DM al cambio del giorno, anziché in base alle parità ufficiali, e violando così l'art. 63 dello statuto;

3. rimproverava al Consiglio d'aver interpretato l'art. 73, n. 2, c), dello statuto in modo troppo restrittivo in relazione allo stipendio di cui occorreva tener conto per il calcolo dell'indennità.

Con lettera del 20 settembre 1974 il Consiglio respingeva formalmente il reclamo del signor Kurrer, che, in data 20 dicembre 1974, proponeva ricorso alla Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda sezione) decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1. annullare il rifiuto opposto al ricorrente nella risposta del 20 settembre 1974;

1. bis annullare o, in ogni caso, dichiarare inopponibile al ricorrente la polizza d'assicurazione della Securitas, nella misura in cui detta polizza non è stata pubblicata e/o resa nota al personale e, comunque, non è stata sottoposta alla procedura di consultazione e di richiesta di parere prevista dall'art. 110 dello statuto;

2. annullare la decisione della controparte di non corrispondere al ricorrente alcuna indennità oltre la somma versata dalle assicurazioni Van Breda;
3. stabilire che la controparte deve assumere come base di calcolo per l'indennità un'invalidità del 30 %, come accertato dai dottori Larock e Olmechette;
4. condannare la controparte a versare comunque un'indennità suppletiva calcolata sulla differenza tra l'invalidità del 20 % assunta come base e l'invalidità del 30 %, che meglio corrisponde alla realtà, pari a 360 000 FB, con riserva di modifica in corso di causa;
5. statuire che l'importo versato al ricorrente avrebbe dovuto venir calcolato in base al tasso di conversione di cui all'art. 63 dello statuto;
6. condannare la controparte — con effetto immediato — a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento per questo errore, la somma di 100 000 FB, con riserva d'una differente valutazione della controparte;
7. statuire che ogni importo che verrà versato al ricorrente andrà indirizzato al suo domicilio e calcolato in base al tasso di conversione di cui sopra;
8. condannare la controparte a versare al ricorrente l'importo di 46,96 DM, indebitamente defalcati;
9. accertati gli illeciti messi in rilievo dal ricorrente, condannare la controparte a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento, una somma da fissare *equitativamente* in corso di causa;
10. porre le spese del giudizio a carico della controparte.

In via subordinata, per quanto concerne il punto 6:

Condannare comunque la controparte a versare al ricorrente la differenza, calcolata sulla somma di 720 000 FB, fra il cambio applicato dalla banca (15,10 FB = 1 DM) e l'ultima parità dichiarata al FMI (13,66 FB = 1 DM), oppure un supplemento in DM corrispondente a 88 790 FB, con riserva di calcolo della controparte e di modifica in corso di causa.

Il *Consiglio* conclude che la Corte voglia:
— respingere il ricorso;
— condannare il ricorrente alle spese.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

Sulla percentuale d'invalidità

Il *ricorrente* sostiene d'essere colpito da un'invalidità permanente del 30 %.

Designando come arbitro di fronte al rappresentante degli assicuratori il medico specialista del ricorrente, il Consiglio ne ha fatto proprie le conclusioni.

In forza dell'art. 73 dello statuto il Consiglio deve perciò garantire al ricorrente il pagamento d'un capitale calcolato in base al tasso effettivo dell'invalidità di cui egli soffre (30 %).

La circostanza che la regolamentazione interistituzionale prevista dall'art. 73 dello statuto non sia stata emanata e che nel frattempo il Consiglio abbia stipulato una polizza d'assicurazione disciplinata dal diritto privato non può condurre ad una diminuzione delle garanzie risultanti dal predetto articolo (causa 18-70, X c. Consiglio; Racc. 1972, pag. 1205).

Soltanto la parte della polizza che è stata portata a conoscenza dei dipendenti può venir combinata con l'art. 73 dello statuto. Il procedimento d'arbitrato previsto dalla polizza non è stato reso noto ai dipendenti. Inoltre, la polizza d'assicurazione va ritenuta, finché non sarà stata emanata la regolamentazione interistituzionale, come una disposizione di d'esecuzione dell'art. 73: ai sensi dell'art. 110 dello statuto, essa avrebbe dovuto essere adottata previo parere del comitato dello statuto. La mancata osservanza dell'art. 110 implica la nullità della polizza o, perlomeno, la sua inopponibilità al ricorrente.

In ogni caso, il ricorrente non ha mai accettato di fronte al Consiglio le conclusioni della commissione arbitrale. L'arbitrato è un procedimento previsto nell'ambito dei rapporti fra il Consiglio ed i suoi assicuratori e non può venire assimilato al procedimento di constatazione della percentuale d'invalidità previsto dalla regolamentazione comune. In effetti, se detta regolamentazione fosse stata emanata, il ricorrente sarebbe stato visitato da un collegio di medici indipendenti e non già da un collegio di cui fa parte anche un medico designato da terzi.

Se il signor Kurrer ha apparentemente accettato il tasso d'invalidità stabilito mediante l'arbitrato previsto dalle clausole assicurative, lo ha fatto soltanto per facilitare al Consiglio l'ottenimento d'una prestazione dipendente da un'assicurazione di diritto privato. Egli aveva però dichiarato oralmente, già prima del suo reclamo del 20 maggio 1974, che non intendeva rinunciare ad alcuno dei diritti spettantigli nei confronti del Consiglio.

Si aggiunga che, nel caso stesso in cui si dovesse ritenere che il ricorrente ha accettato la percentuale del 20 % proposta dagli assicuratori, il consenso risulterebbe viziato di violenza, errore e dolo. All' epoca considerata l'interessato non era psicologicamente in grado di fornire un consenso valido. Egli pensava e gli si era volutamente fatto credere che il tasso del 20 % fosse stato fissato da un terzo arbitro.

Il ricorrente suggerisce che la Corte, ove non ritenga che il Consiglio sia tenuto a rispettare la percentuale del 30 %, supplisca alla lacuna dello statuto designando essa stessa degli esperti per accertare il tasso d'invalidità.

Il *Consiglio* afferma di non aver mai accettato il tasso del 30 %. È invece il medico designato dal ricorrente a tutela dei propri interessi che s'è, in definitiva, messo d'accordo su un tasso del 20 % con il perito nominato dagli assicuratori.

L'art. 73 prevede che, in caso d'invalidità permanente, l'indennità sia calcolata non già sulla base della percentuale effettiva di invalidità, bensì sulla base d'una tabella. In mancanza della prevista regolamentazione, detta tabella non esiste (la tabella inserita nella polizza d'assicurazione non copre l'invalidità del ricorrente).

Durante il periodo provvisorio la polizza d'assicurazione doveva essere combinata con l'art. 73 dello statuto per determinare le condizioni in base alle quali andavano garantite e concesse le prestazioni previ-

ste dal suddetto articolo. Di conseguenza, il Consiglio ben poteva far valere in proposito le clausole della polizza.

Secondo il Consiglio, poiché la stipulazione d'una polizza non può venire assimilata ad un regolamento d'esecuzione dell'art. 73, non era necessario sentire il parere del comitato dello statuto.

Il ricorrente ha liberamente acconsentito all'arbitrato; detto procedimento gli è stato suggerito, non imposto, ed è stato da lui accettato con piena conoscenza di causa.

Sull'ammontare del capitale

Il *ricorrente* osserva che, se fosse esistita la prevista regolamentazione interistituzionale, egli avrebbe potuto pretendere, ai sensi dell'art. 73, n. 2, c), 2° comma, dello statuto, una rendita vitalizia. La rendita in questione avrebbe poi dovuto venire adeguata alla svalutazione delle monete ed all'aumento delle retribuzioni. Appare quindi doveroso procedere ad un'*equa* correzione dell'indennità.

Il *Consiglio* precisa che la polizza d'assicurazione prevede esclusivamente il pagamento d'una somma determinata. Poiché tuttavia l'art. 73 dello statuto dispone che a detta somma può essere sostituita una rendita vitalizia, il ricorrente avrebbe ben potuto pretendere il versamento di una rendita. Egli invece ha prima riscosso il capitale e poi fatto valere la circostanza che egli avrebbe potuto, in alternativa, pretendere una rendita indicizzata. Con ciò egli si proponeva di ottenere una maggiorazione della somma versatagli, ma una tale possibilità non è prevista dall'art. 73 dello statuto.

Inoltre, non è affatto sicuro che la futura regolamentazione prevederà una rendita indicizzata. In ogni caso, molto difficilmente essa potrà contemplare una maggiorazione del capitale, visto che il vantaggio di quest'ultimo consiste proprio nel fatto che il beneficiario può utilizzarlo in modo tale da ovviare al pregiudizio della svalutazione.

Nella replica, il *ricorrente* afferma che, se esiste la possibilità di ottenere una rendita vitalizia, egli sarebbe ora disposto a chiedere tale rendita invece del capitale.

Nella controreplica, il *Consiglio* obietta che la richiesta è tardiva in quanto il ricorrente ha già ricevuto una somma ben determinata e non ha mai chiesto prima che essa fosse sostituita con una rendita.

Sul ritardo nel pagamento del capitale

Il *ricorrente* assume che il ritardo nel pagamento del capitale gli ha causato un danno separatamente valutabile. A causa di detto ritardo egli non ha potuto beneficiare, nel calcolo dell'indennità, degli adeguamenti di retribuzione concessi in forza dell'art. 65 a partire dal 1968. Inoltre, l'art. 73, n. 2, c), non prevede espressamente il versamento di interessi moratori, che sarebbero normalmente dovuti dal giorno del sinistro. Ciò implica un pregiudizio separatamente accertabile. In effetti, se il ricorrente avesse ricevuto prima l'indennità, avrebbe potuto investirla e proteggersi contro l'inflazione. Perlomeno, il Consiglio avrebbe dovuto versare spontaneamente al ricorrente uno o più anticipi.

Il *Consiglio* osserva che il ritardo nel pagamento è dipeso sia dalla lentezza con cui si sono consolidate le lesioni del ricorrente, sia dalle divergenze sorte fra i medici per quanto concerneva la percentuale di invalidità da riconoscergli. Il ricorrente non ha provato che il suddetto ritardo sia imputabile al Consiglio. Circa gli interessi moratori, il Consiglio ritiene che la pretesa del ricorrente sia infondata «de iure et de facto». Esso osserva che gli interessi moratori sono un istituto ignorato dal diritto comunitario (cause 27 e 39-59, *Capolongo* c. *Alta Autorità;* Racc. 1960, pag. 765).

La mancata emanazione di norme volte ad attuare l'art. 73 dello statuto non può essere ritenuta un'inadempienza tale da implicare la responsabilità del Consiglio. È chiaro che le indennità dovute in forza

dell'art. 73 dello statuto vanno calcolate sulla base «degli stipendi mensili corrisposti nei dodici mesi precedenti l'infortunio».

Sul tasso di conversione

Il *ricorrente* ritiene che il termine «retribuzione», di cui all'art. 63 dello Statuto, vada inteso come comprensivo non solo dello stipendio propriamente detto, ma altresì di qualsiasi indennità, calcolata sulla base dello stipendio e destinata a compensare una perdita subita dal dipendente.

Il tasso di conversione dell'indennità avrebbe dovuto essere calcolato sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale ed in vigore alla data del 1° gennaio 1965. Considerata l'analogia delle situazioni contemplate nei tre capitoli del titolo V dello statuto, il silenzio dell'art. 73 sul tasso di conversione è privo di rilievo.

Inoltre, il versamento del capitale in Germania va effettuato al netto delle spese bancarie. Il Consiglio avrebbe dovuto incaricare una banca di mettere a disposizione del ricorrente l'equivalente in DM di 720 000 FB, calcolato sulla base della parità prevista dall'art. 63 dello statuto o, in subordine, sulla base della parità ufficiale.

Secondo il *Consiglio,* il ricorrente, essendo stato normalmente retribuito fino al giorno in cui ha lasciato il servizio, non ha potuto subire un danno.

I casi in cui vanno applicate le parità del Fondo monetario internazionale sono espressamente indicati dallo statuto e non riguardano le indennità pagate in forza dell'art. 73.

Il Consiglio fa rilevare che è impossibile trovare una soluzione soddisfacente per tutti quanti i dipendenti: la soluzione suggerita dal ricorrente sarebbe senza dubbio vantaggiosa per i tedeschi, ma danneggerebbe, ad esempio, gli italiani.

Esso sottolinea inoltre che l'art. 63, 2° e 3° comma, deroga alla regola, valevole nel diritto di tutti i paesi, secondo cui, nel caso d'un pagamento da effettuarsi in moneta diversa da quella del luogo d'adempimento dell'obbligazione, la conversione va fatta sulla base del corso in vigore il giorno del pagamento.

Per quanto concerne le spese bancarie, il Consiglio ricorda che l'art. 17, n. 1, dell'allegato VII prevede che le somme dovute ai dipendenti siano loro pagate nel luogo e nella moneta del paese in cui essi prestano servizio. Il predetto articolo disciplina anche i casi in cui si può autorizzare un trasferimento al netto delle spese bancarie: fra di essi non rientrano le indennità in questione.

IV — Fase orale del procedimento

Le parti sono state sentite all'udienza del 4 dicembre 1975.

Poiché la composizione della sezione era nel frattempo mutata, ha avuto luogo il 5 febbraio 1976 una nuova udienza, nella quale le parti hanno dichiarato di richiamarsi alle loro precedenti osservazioni orali e l'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni.

In diritto

1/4 Il ricorrente, già in servizio presso la segreteria del Consiglio delle Comunità europee, è stato colpito, in seguito ad un incidente automobilistico, da invalidità permanente parziale, per cui gli è stata corrisposta un'indennità ai sensi

dell'art. 73, n. 1, dello statuto del personale. Ritenendo insufficiente l'indennità liquidatagli, egli presentava al Consiglio, il 20 maggio 1974, un reclamo, che veniva respinto in data 20 settembre 1974. Il ricorrente proponeva allora il presente ricorso volto ad ottenere l'annullamento della decisione di rigetto e, per conseguenza, il pagamento della differenza fra la somma ricevuta e quella da lui reclamata. Il ricorso si fonda tanto su motivi concernenti violazioni dello statuto del personale quanto su motivi attinenti ai principi generali d'equità.

5 In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Consiglio non poteva legittimamente calcolare l'indennità contemplata dall'art. 73, n. 2, dello Statuto sulla base d'una invalidità del 20 %, dopo aver accettato — sempre secondo il ricorrente — una percentuale d'invalidità del 30 %.

6 L'art. 73, n. 1, prescrive che le istituzioni delle Comunità adottino di comune accordo una disciplina che stabilisca, fra l'altro, le condizioni alle quali i dipendenti sono assicurati contro i rischi della vita privata.

7 In attesa che venga emanata la predetta disciplina, il Consiglio ha, in via provvisoria, stipulato presso una compagnia d'assicurazioni una polizza per la copertura dei rischi in esame.

8/11 Con numerose note di servizio, esso ha reso noto ai suoi dipendenti che le condizioni cui fa riferimento l'art. 73 dovevano intendersi provvisoriamente fissate dalle clausole di polizza.

Di conseguenza, i diritti e gli obblighi dell'istituzione e dei suoi dipendenti sono provvisoriamente determinati dall'art. 73 in relazione alla polizza. In caso di conflitto, le disposizioni dello statuto prevalgono sulle clausole della polizza, che non possono denegare ai dipendenti diritti attribuiti loro dallo stesso statuto. Stando così le cose, non è ammissibile che la mancanza d'una disciplina adottata di comune accordo dalle istituzioni possa recar danno ai dipendenti comunitari.

12/14 Per quanto riguarda il caso di specie, il medico specialista consultato dal ricorrente in un primo momento riscontrava nell'interessato un'invalidità parziale del 30 %. Poiché gli assicuratori non accettavano tale valutazione, si faceva

ricorso al procedimento d'arbitrato contemplato dalla polizza d'assicurazione. Il 23 novembre 1972, l'amministrazione del Consiglio scriveva al ricorrente quanto segue:

«La preghiamo di volerci comunicare, non appena le sarà possibile, il nome del medico incaricato di tutelare i suoi interessi nel procedimento d'arbitrato».

15 Il ricorrente non sollevava obiezioni alla procedura seguita per l'arbitrato e, in data 30 novembre 1972, indirizzava all'amministrazione del Consiglio una nota del seguente tenore:

«Vi informo che ho designato come mio rappresentante, nel procedimento suggerito dagli assicuratori ... il dott. A. Olmechette.

Vi prego quindi di rivolgervi direttamente a lui per tutto quanto necessario ai fini del predetto procedimento».

16/17 Poiché l'accertamento della percentuale d'invalidità era una questione di fatto, il ricorrente, affidando espressamente ad un medico di sua fiducia il compito di difendere i suoi interessi, disponeva di tutti i mezzi necessari per ottenere un risultato favorevole. Il medico designato dal ricorrente e quello nominato dagli assicuratori si sono accordati su di una percentuale d'invalidità del 20 %, senza che fosse necessario ricorrere ad un terzo arbitro.

18/19 Ciò premesso, è superfluo chiedersi se, in base all'art. 73 dello statuto, il ricorrente avrebbe potuto pretendere la scelta d'un altro metodo di determinazione del tasso di invalidità: egli ha designato un medico di sua fiducia col preciso compito di tutelare i suoi interessi e, ciò facendo, ha, con piena cognizione di causa, accettato in anticipo i possibili risultati dell'artbitrato. Di conseguenza, il ricorrente non può più rimettere in discussione la percentuale d'invalidità determinata mediante un arbitrato cui egli ha acconsentito.

20 Si aggiunga che, in data 21 gennaio 1974, il ricorrente comunicava all'amministrazione:

«Con riferimento a quanto m'avete domandato, mi pregio informarvi che sono d'accordo sulla percentuale del 20 %, proposta dagli assicuratori come base per il calcolo dell'indennità d'invalidità permanente.

Vi faccio presente che la somma così calcolata dovrà essere versata sul mio conto n. ... in Germania».

21/22 L'asserzione del ricorrente secondo cui il Consiglio avrebbe esercitato su di lui delle pressioni per indurlo ad accettare la percentuale del 20 %, non solo non è stata provata, ma è addirittura smentita dai fatti.

23 Di conseguenza, il mezzo di gravame concernente la determinazione della percentuale d'invalidità va respinto.

24/26 In secondo luogo, il ricorrente assume che, se all'epoca dei fatti fosse esistita la disciplina contemplata dall'art. 73, n. 1, egli avrebbe potuto, in base al n. 2, lett. c), 2° comma, dello stesso articolo, chiedere invece del capitale, una rendita vitalizia, che probabilmente sarebbe poi stata rivalutata in funzione della svalutazione delle monete e del miglioramento delle retribuzioni. Perciò — egli conclude — sarebbe giusto maggiorare *in via d'equità* il capitale che gli è stato versato.

27/28 Al riguardo si deve tuttavia osservare che il ricorrente ha accettato senza riserve la liquidazione della prestazione d'invalidità mediante versamento d'un capitale, contemplata dall'art. 73, n. 2, lett. c). Egli non può quindi fondarsi su ipotetici sviluppi del metodo di calcolo d'una rendita vitalizia che non ha richiesto per pretendere una maggiorazione del capitale che gli è stato versato.

29 Anche questo mezzo di gravame va perciò respinto.

30 In terzo luogo, il ricorrente ritiene di essere stato danneggiato dal ritardo nel versamento del capitale.

31/32 In mancanza d'una norma statutaria o d'una clausola assicurativa che preveda espressamente il pagamento di interessi, l'onere di provare che il ritardo nel pagamento è dovuto a colpa del Consiglio ricade sul ricorrente, il quale deve altresì dimostrare di aver subito, a causa del predetto ritardo, un concreto pregiudizio. Poiché il ricorrente non ha provato che il Consiglio abbia tenuto un comportamento colposo, la sua pretesa risulta infondata.

33 In quarto luogo, il ricorrente sostiene che, nel trasferire l'indennità di cui all'art. 73 sul suo conto bancario in Germania, il Consiglio avrebbe innanzitutto dovuto, a norma dell'art. 63 dello statuto, convertire la somma da FB in DM, sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale ed in vigore alla data del 1° gennaio 1965.

34/36 L'art. 63 regola tuttavia soltanto il pagamento della retribuzione del dipendente. Dall'art. 62 si ricava che la retribuzione comprende solamente lo stipendio base, più le eventuali maggiorazioni previste nelle ipotesi di cui all'allegato VII. Inoltre, quando lo statuto o i regolamenti prescrivono l'utilizzazione del tasso di cui all'art. 63, essi lo dichiarano espressamente, come ad esempio nell'art. 82 dello statuto.

37 In subordine, il ricorrente chiede, a norma dell'art. 17, n. 4, dell'allegato VII dello statuto, l'applicazione del cambio risultante dall'ultima parità accettata dal Fondo monetario internazionale.

38/39 L'art. 17, n. 1, dell'allegato VII stabilisce, come regola generale, che «le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese dove il funzionario esercita le sue funzioni». Il n. 2, in relazione al n. 4, contempla un'eccezione per determinati trasferimenti che, a richiesta del dipendente, possono essere effettuati regolarmente in un altro Stato membro e nella moneta del predetto Stato.

40 In forza del n. 4, questi trasferimenti regolari, vanno effettuati al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento.

41/43 Il testo del n. 1 dell'art. 17 lascia intendere che le disposizioni contenute nell'articolo stesso si riferiscono unicamente ai dipendenti in attività di servizio. Per di più, l'allegato VII dello statuto porta l'intestazione: «Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese», da cui risulta che esso si riferisce alle prestazioni contemplate negli artt. 62-71 dello statuto. Il dipendente non più in servizio non può quindi pretendere, per il trasferimento di somme dovutegli a titolo di previdenza sociale in forza dell'art. 73, i vantaggi contemplati dall'art. 17, n. 4, dell'allegato VII.

44/45 Poiché non si trattava d'uno dei casi eccezionali disciplinati dall'art. 63 ovvero dall'art 17 dell'allegato VII dello statuto, nessuna censura può essere mossa al

Consiglio per aver trasferito su un conto bancario in Germania le somme dovute al ricorrente facendole convertire in DM al cambio del giorno. Anche questo motivo di gravame va perciò disatteso.

46 Da ultimo, il ricorrente deduce che le spese per il trasferimento in Germania delle somme spettantigli in forza dell'art. 73 dello statuto avrebbero dovuto essere sopportate dal Consiglio.

47/49 Lo statuto non precisa in alcun punto se le spese di trasferimento delle somme dovute dalla Comunità ai suoi dipendenti siano a carico del debitore ovvero del creditore. Sembra però giusto e ragionevole ammettere che la Comunità, tenuta a versare in modo pieno ed intero ai suoi dipendenti, dopo la cessazione dal servizio, le somme cui essi hanno diritto, sopporti le eventuali spese di trasferimento. L'istituzione competente deve perciò assumere a proprio carico le spese di trasferimento, in modo che il dipendente riceva, senza decurtazioni, nel luogo di sua residenza, il controvalore, nella sua moneta nazionale, delle somme ancora dovutegli nel paese in cui egli ha in precedenza esercitato le sue funzioni.

Sulle spese

50/52 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Una sola delle pretese avanzate dal ricorrente è stata ritenuta fondata. È dunque opportuno addossare al Consiglio un quarto delle spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

dichiara e statuisce:

1° **Il Consiglio delle Comunità europee è condannato a rimborsare al ricorrente le spese bancarie resesi necessarie per il trasferimento nella Repubblica federale di Germania, sul conto**

bancario del ricorrente, delle somme a quest'ultimo dovute in forza dell'art. 73, n. 2, lett. c), dello satuto del personale.

2° Tutti gli altri mezzi di gravame sono respinti.

3° Il Consiglio sopporterà, oltre le proprie spese, un quarto delle spese sostenute dal ricorrente.

H. Kutscher M. Sørensen A. J. Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 febbraio 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della seconda sezione

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI DEL 5 FEBBRAIO 1976

Signor presidente,
signori giudici,

1. All'origine del presente ricorso, che un ex funzionario ha intentato contro il Consiglio, vi è la liquidazione di una invalidità parziale permanente, effettuata dall'istituzione convenuta conformemente alla decisione di un organo arbitrale che era stato appositamente designato per stabilire il relativo tasso. Tale invalidità deriva da un incidente automobilistico subito dal ricorrente nel luglio 1968 quand' egli era alle dipendenze del Consiglio, al di fuori del servizio. Il sinistro era coperto dall'assicurazione «individuale-collettiva» di cui all'epoca beneficiavano i funzionari del Consiglio, grazie alla polizza d'assicurazione stipulata dal segretariato generale onde disciplinare provvisoriamente le condizioni in cui potevano essere concesse le prestazioni previste dall'articolo 73 dello statuto del personale.

Il ricorrente, dopo avere espressamente accettato il tasso d'invalidità del 20 % fissato dal collegio arbitrale, ha chiesto al Consiglio di riconoscergli il 30 %, allegando che tale tasso l'autorità investita del potere di nomina avrebbe accettato già prima dell'accordo espresso sulla proposta meno favorevole dell'organo arbitrale. Distinguendo i suoi rapporti con l'istituzione da quelli intercorrenti fra l'istituzione stessa e l'organismo assicuratore, il ricorrente intende quindi limitare l'efficacia del suo accordo sul tasso d'invalidità del 20 % ai rapporti fra l'organismo assicuratore e l'istituzione, mentre, a suo avviso, tale accordo non pregiudicherebbe, nei suoi rapporti con l'istituzione, la fissazione che sarebbe già stata accolta precedentemente dagli organi del Consiglio di un più elevato tasso d'invalidità. Ne conseguirebbe che l'istituzione dovrebbe coprire la differenza fra il tasso concordato con l'ente assicuratore e il